




# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA  
SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA  
TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI

Ufficio III - Centro nazionale di lotta ad emergenza contro le malattie animali  
Viale Giorgio Ribotto, 5 - 00144 Roma



Assessorati alla Sanità  
delle Regioni Lombardia, Veneto,  
Emilia Romagna e Piemonte

II.ZZ.SS.

Associazioni di categoria del settore  
avicolo

E per conoscenza

DG SANCO  
Bruxelles

Assessorati alla Sanità  
Regioni e Province Autonome

IZS delle Venezie

NAS

ITALRAP

LORO SEDI

16 OTT. 2012

Data ..... Protocollo

copia a Dott. SSA BONFANTI

copia a DS

copia a .....

copia a .....

sigla RS

Prot. DGSAF. II / 18734 / P

**OGGETTO:** Divieto di svolgimento fiere, mostre e mercati con esposizioni di volatili in regione Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte nell'ambito delle misure straordinarie di sorveglianza e controllo focolai di Influenza Aviaria H5N2 LPAI in Nord Italia.

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Lombardia a seguito di conferma della positività a un virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità sottotipo H5, in allevamenti di tacchini da carne in provincia di Mantova, situati in un'area a elevata densità avicola (DPPA);

CONSIDERATO che l'analisi filogenetica eseguita dall'IZS delle Venezie, sede del Centro di Referenza Nazionale, ha evidenziato l'elevata similarità tra i virus influenzali isolati negli allevamenti industriali di

tacchini da carne nella Regione Lombardia e i ceppi di virus sottotipo H5 circolanti da oltre un anno nella filiera rurale sull'intero territorio nazionale.

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari a bassa patogenicità dei sottotipi H5 e H7, qualora la loro circolazione non venga controllata, possono determinare epidemie di particolare gravità e eventualmente evolvere in virus ad alta patogenicità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti, in particolare nelle aree a elevata densità avicola;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi brevi adeguate misure di controllo e eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria e che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata uno dei provvedimenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

SENTITO il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria.

### DISPONE

1. Sul territorio delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte è fatto divieto di svolgere fiere, mostre e mercati con esposizioni di volatili.
2. Le Regioni di cui al precedente punto, sulla base della valutazione dei rischi, possono consentire lo svolgimento di fiere, mostre e mercati con esposizione di volatili ornamentali non ricompresi nella definizione di "pollame" di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
3. Il presente dispositivo rimarrà in vigore fino all'esito favorevole di un controllo in tutti i centri di svezzamento, effettuato dopo almeno 21 giorni dall'estinzione dell'ultimo focolaio nel circuito rurale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Gaetana Ferri)

*Gaetana Ferri*